



Città di Grosseto

Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio: SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n° 1979 del 12/12/2014

Oggetto: Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative al 31/12/2020, insistenti nel territorio comunale, ai sensi dell'Art. 34 duodecies del DL n.179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17/12/2012 - Atto ricognitivo.

IL DIRIGENTE

Richiamata la DGC n. 435 del 09712/2014, avente ad oggetto "Proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 34 duodecies del D.L. n.179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17/12/2012 – Atto di indirizzo", con la quale si dà mandato al Dirigente competente di rilasciare i provvedimenti di proroga fino al 31 dicembre 2020 dei titoli concessori in scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 18 del DL 194/2009, convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, ulteriormente modificato con il DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244) (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)”, art.34 -duodecies - Proroga di termine;

Premesso che nel territorio comunale di Grosseto insistono numerose concessioni demaniali marittime in scadenza per l'esercizio di attività di tipo turistico-ricreative al 31/12/2014, come da elenco allegato;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga delle vigenti concessioni demaniali insistenti nel territorio comunale, secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale con la suddetta Deliberazione;

Rilevato che la “Direttiva Bolkenstein” (Dir.123/2006/CE), nell’ottica di una competizione trasparente e transnazionale, ha dichiarato incompatibile il diritto preferenziale di insistenza con i principi di cui all’art.43 Trattato CE ed all'art.12 di cui alla suddetta Direttiva Servizi e che, a livello comunitario, la Commissione Europea nel 2008 ha rilevato l’incompatibilità delle disposizioni rinvenibili nel Codice della Navigazione con i principi contenuti nella Direttiva sopra riportata, aprendo nei confronti dello Stato Italiano la procedura d'infrazione n.4908/2008, in ragione del mancato adeguamento della legislazione nazionale all'art.12, comma 2, della Direttiva 123/2006/CE, in base al quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario;

Tenuto conto che il TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ.IV, con la Sentenza n.2401 del 26/09/2014 – Proroga delle concessioni demaniali, ha evidenziato che:

- occorre rilevare la contrarietà ed un profilo di incompatibilità comunitaria del vigente art.1, comma 18, del D.L. 194/2009 e s.m.i., in particolare con il principio di libertà di stabilimento, garantito dal diritto comunitario;

- i principi di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE ostano ad una normativa nazionale (Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221) che determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo;

Visto l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla **Legge 17 dicembre 2012 n. 221**, che stabilisce: “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, **il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020**”;

Vista la Legge R.T. 8 Novembre 1998 n° 88 e s.m.i., riguardante il conferimento di funzioni e compiti in materia alle Amministrazioni Comunali;

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime indicate nell'allegato elenco, previa richiesta dei concessionari e relativa istruttoria per la verifica dei presupposti per il conseguente rilascio, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra Autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette Autorità;

Visto l'allegato elenco, relativo alle concessioni demaniali marittime rilasciate ad uso turistico-ricreativo attualmente in essere (All.1);

Preso atto che tutte le concessioni di che trattasi risultavano essere in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.L. n.194 del 30/12/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.25 del 26/02/2010, e che le stesse sono state oggetto di modifiche e/o integrazioni con nuove concessioni comunque in scadenza al 31/12/2014;

Vista la nota della Regione Toscana AOO-GRT prot.134953/M.60.60, avente ad oggetto “Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Indicazioni operative per la uniforme applicazione dell'art.34 duodecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n.221”, con la quale si precisa che la proroga in esame potrà essere formalizzata con l'adozione di un atto di natura ricognitivo/dichiarativa, previo espletamento dell'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi legittimanti il rapporto concessorio e l'assenza di procedimenti di revoca e/o decadenza (art.42 e art.47 del Codice di Navigazione);

Vista la nota del Servizio Demanio Marittimo e Pianificazione Ambientale, prot.114910 del 22/10/2014, con la quale si chiedeva ai Sindacati ed alle Associazioni della categoria interessata di inviare un cenno di intesa o diniego circa la procedura proposta, in relazione al procedimento di formalizzazione della proroga in esame;

Viste le note di risposta pervenute al Servizio seguente, di seguito meglio specificate:

- *Ascom Confcommercio Grosseto-Sib Grosseto*, nota prot.118197 del 30/10/2014, con la quale si chiede di procedere alla proroga senza il rilascio di nuovi titoli concessori;
- *Associazioni Balneari di Grosseto*, nota prot. 119221 del 03/11/2014, con la quale si chiede di seguire la procedura indicata nella nota sopra richiamata della Regione Toscana AOO-GRT

prot.134953/M.60.60, ovvero provvedere alla proroga in oggetto attraverso la semplice adozione di un atto di natura ricognitivo/dichiarativa;

- *Confesercenti Grosseto*, nota prot.119402 del 03/11/2014, con la quale si chiede di seguire la procedura indicata nella nota sopra richiamata della Regione Toscana AOO-GRT prot.134953/M.60.60, ovvero provvedere alla proroga in oggetto attraverso la semplice adozione di un atto di natura ricognitivo/dichiarativa;

Visto il D.Lgs.59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CEE “Direttiva Bolkenstein”;

Richiamata la Sentenza TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ.IV, Sentenza n.2401 del 26/09/2014 – Proroga delle concessioni demaniali;

Visto il D.Lgs.112/1998 in materia di conferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo;

Richiamato il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione;

Richiamato il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 57 del 15/01/2013 “Norme in materia di proroga di Concessioni Demaniali Marittime”;

Visto il D.L. 5 ottobre 1993 n° 400, convertito in Legge con Modificazioni il 04 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime”;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 62 del 16/12/2013 in merito all’aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime;

Vista la vigente Ordinanza balneare n.45 del 30/04/2011, emessa dalla competente Autorità Marittima in ordine alla corretta fruibilità dello specchio acqueo;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.63 del 16/06/2014 “Ordinanza Sindacale stagione balneare”;

Richiamato il Provvedimento Quadro 2014 del Settore Gestione del Territorio, giusta Disposizione Dirigenziale n.912 del 13/08/2014;

Precisato che il Sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente Provvedimento, in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto, né in capo al Responsabile del Procedimento e/o Dirigente firmatario dell’atto medesimo;

DETERMINA

1) **di prendere atto che** tutte le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa ed equiparate, riportate nell’elenco allegato per farne parte integrante e sostanziale (All.1), attualmente in essere ed in scadenza entro il 31/12/2014, per effetto della L.25/2010 di conversione con modificazioni del DL 194/2009, **debbono intendersi prorogate ex lege fino al 31/12/2020** in virtù di quanto disposto dalla L. n.221 del 17/12/2012, di conversione del DL 179/2012, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra Autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette Autorità;

2) **di prendere atto che** il Comune si riserva di annullare, revocare, dichiarare la decadenza o comunque disapplicare la proroga delle concessioni demaniali marittime in esame, stante l’esistente ed attuale scarto normativo, dal punto di vista sostanziale e dei contenuti, tra la normativa europea, giusta Direttiva 2006/123/CEE (cd. “Direttiva Bolkenstein”) e la legge nazionale, di cui all’art. 34

duodecies, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221, con particolare riferimento all'esito dei mutamenti della/e normativa/e medesima/e, e/o anche in ordine all'esito delle remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. IV, avvenuta con Sentenza n.2401 del 26/09/2014, o comunque di altre iniziative di qualsivoglia altro giudice di ogni ordine e grado, che dovesse rafforzare tale linea interpretativa consolidata;

3)per tutto quanto sopra esposto, **di procedere**, previa richiesta dei concessionari e relativa attività di istruttoria per la verifica dei presupposti e previo espletamento dell'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi legittimanti il rapporto concessorio e l'assenza di procedimenti di revoca e/o decadenza ex art.42 e art.47 del Codice di Navigazione, **al rilascio dei provvedimenti di proroga fino al 31 dicembre 2020**, dei titoli concessori in scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 18 del DL 194/2009, convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, ulteriormente modificato con il DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244) (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)”, art.34 - duodecies - Proroga di termine, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra Autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette Autorità;

4)**di approvare** l'allegato elenco delle concessioni demaniali marittime attualmente in essere (All.1), parte integrante del presente atto, da prorogare ex lege fino al 31/12/2020, in virtù di quanto disposto dalla L.221 del 17/12/2012, di conversione con modifiche del D.L. 179 del 18/10/2012;

5)**di dare atto che** i suddetti provvedimenti di proroga saranno rilasciati previo esito positivo della relativa istruttoria, fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza ai sensi degli artt.42 e 47 del Codice della Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative adottate dalle Autorità competenti, come meglio specificato nel punto 2) del presente dispositivo.

IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Marco De Bianchi